

PROVINCIA DI TORINO

.....

CITTÀ DI CHIVASSO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO: Gestione del servizio idrico pubblico integrato a seguito dell'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Approvazione modifica statutaria e schema di convenzione ex art. 30 T.U.E.L.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventisette** del mese di...**marzo**. alle ore...**20:35**.nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N.	Cognome – Nome	P	A	N.	Cognome – Nome	P	A
1	CIUFFREDA LIBERO	X		10	SCINICA MICHELE	X	
2	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		11	SCARANO DOMENICO	X	
3	CAREGGIO CLAUDIO	X		12	PASTERIS ADRIANO	X	
4	MARINO ANTONIO	X		13	BAVA EMANUEL	X	
5	PIPINO GIOVANNI	X		14	CICONTE DOMENICO		X
6	TRONO SAVERIO MARIO	X		15	DORIA MATTEO	X	
7	NOVELLO FILIPPO		X	16	SCOPPETTONE GIANFRANCO		X
8	BARENGO DOMENICO	X		17	MAROCCO MARCO	X	
9	VENERUSO ALESSANDRO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori DE COL ANNALISA, BUO CLAUDIA, CASTELLO CLAUDIO, CORCIONE MASSIMO

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Claudio Careggio

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giovanni Lombardi

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **14**..Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione trasmessa ai consiglieri comunali;

Udito l'intervento del Sindaco che dà lettura del seguente emendamento, già trasmesso per preventiva conoscenza a tutti i consiglieri comunali, che sostituisce totalmente la proposta di deliberazione allegata:

“Premesso che:

- *L'Amministrazione Comunale di Chivasso intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio, e per questo dichiara di:*
 - *riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;*
 - *confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;*
 - *riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.”*
- *Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 Comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati in quello del diritto privato della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni Azionisti. Tanto più che non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici.*
- *L'Unione Europea riconosce infatti che “[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi”. (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008]. Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7_TA-PROV(2014)0026 non solo " non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.*
- *La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e dalla Corte dei Conti con sentenza n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014.*
- *Tali principi che ha trovato larghissima conferma popolare nell'esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune che hanno visto la nettissima vittoria del “SI” ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.*

- Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali; risulta invece che, a distanza di quasi tre anni da quell'evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani.

Considerato che:

- Il Programma di mandato di questa maggioranza alla rubrica: "ACQUA PUBBLICA E SICURA" esplicitamente prevede: "Visto l'esito del referendum del 2011 su questo tema, ci impegneremo a portare nelle sedi interessate le istanze referendarie nel rispetto della volontà popolare. L'obiettivo non può essere quello privatistico di aumentare le vendite di acqua (e quindi il fatturato), quanto quello di sviluppare politiche di risparmio e di tutela del bene Acqua, avviando campagne di comunicazione che a partire dalla scuola ne incentivino l'utilizzo responsabile".
- La Provincia di Torino con una "delibera di indirizzo" del luglio 2013 ha invece negato la fattibilità giuridica della trasformazione della società, motivando la scelta, per su presupposti giuridici non condivisi dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 15 gennaio 2014, con la sentenza N. 2/SEZAUT/2014/QMIG ha "enunciato i seguenti principi di diritto:
 - a) l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;"
- Non esiste quindi impedimento alcuno affinché SMAT ritorni ad essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i..
- Con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, l'attività di SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.
- Nelle more dell'auspicata trasformazione va quindi proposta la modifica dell'art. 17.2 relativo al quorum richiesto per la modifica dell'art. 9.1 dello Statuto e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci.

- *La trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va quindi eliminata, in particolare la modalità "in house providing" ora prevista all'Art. 3 della Convenzione.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si propone di sostituire le motivazioni ed i presupposti della deliberazione in esame, con le premesse che precedono e di sostituire il dispositivo della deliberazione con il seguente:

1. *di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;*

2. *di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;*

3. *di chiedere ai soci della SMAT SpA, la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:*

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;*
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;*
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;*
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro*

4. *di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;*

5. *di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato più sopra;*

6. *di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza;*

7. *di proporre ai soci SMAT, nelle more del processo di trasformazione di SMAT SpA a in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue:*

a) STATUTO SOCIALE

TITOLO V: assemblee - ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto - Quorum

17.2 *L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea.*

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.

b) CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

Art. 2 – Destinazione degli utili ☐sostituito dal seguente:

L'utile annuale, al netto della riserva legale, prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario dell'Azienda stessa.

Art. 3 - Compagine societaria

Le parole : "In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...," sono cancellate.

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, e, ancora del Sindaco il cui testo verr☐ allegato all'originale del presente atto previa trascrizione da nastro magnetico;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarit☐ tecnica e contabile dai rispettivi responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 nonch☐ dell'art. 61 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Dott. Roberto Riva Cambrino	Dott. Dario Fontana

Eseguita la votazione dell'emendamento che con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Pasteris, Doria, Bava) viene approvato;

Posta in votazione la proposta della deliberazione nel suo insieme e, pertanto, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Pasteris, Doria, Bava),

DELIBERA

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
3. di chiedere ai soci della SMAT SpA, la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalit☐, cos☐come di seguito riassun ti:
 - a. l'Azienda dovr☐, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b. l'Azienda non potr☐ perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c. l'Azienda dovr☐ garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;

- d. l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro
4. di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
 5. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato piú sopra;
 6. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza;
 7. di proporre ai soci SMAT, nelle more del processo di trasformazione di SMAT SpA a in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue:

a) *STATUTO SOCIALE*

TITOLO V: assemblee - ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto - Quorum

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.

b) *CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.*

Art. 2 - Destinazione degli utili ñsostituito dal seguente:

L'utile annuale, al netto della riserva legale, prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario dell'Azienda stessa.

Art. 3 - Compagine societaria

Le parole : "In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...," sono cancellate.

Successivamente,

con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Pasteris, Doria, Bava), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Careggio

dott. Giovanni Lombardi

**CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal .07/04/2014

Li, 07/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giovanni Lombardi

**ATTESTAZIONE
DI ESECUTIVITÀ**

DIVENUTA ESECUTIVA

in data.....,

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giovanni Lombardi